



REGIONE LIGURIA

DIPARTIMENTO TERRITORIO, AMBIENTE,
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

VICE DIREZIONE GENERALE AMBIENTE

Settore Assetto del Territorio



Autorità di Bacino Distrettuale
dell'Appennino Settentrionale

TRASMISSIONE VIA PEC

Oggetto: Accordo di avalimento ex DGR
852/2018.

Unione dei Comuni Valmerula e
Montarosio - SV- Comune di Andora.
P.U.O. di iniziativa pubblica
denominato "PUO a modifica dello
SUA approvato con provvedimento
finale in data 16/03/2010 - Distretto
di trasformazione TR-CO2 in
aggiornamento al PUC"

Verifica di assoggettabilità alla VAS
ex art.13 l.r. 32/2012 smi

Trasmissione parere in applicazione
dell'accordo di avalimento ex DGR
852/2018 (art. 3, comma 2, lett. c)

Genova, 23/04/2019

Prot. n. PG/2019/122965

Fasc. 2018/G13.12.5/15-30

Allegati:

– **Unione dei Comuni Valmerula e
Montarosio**
protocollo@cert.valmerula-montarosio.it

– **REGIONE LIGURIA**
➤ **Vice Direzione Generale Ambiente**
➤ **Settore Urbanistica**
➤ **Settore Pianificazione e VAS**

e p.c. a:

– **Segretario dell'Autorità di Bacino
distrettuale Appennino Settentrionale**

La presente riscontra la nota prot. n. 6591 del 18/03/2019, acquisita con prot. n. PG/2019/89564 del 21/03/2019, con la quale è stata trasmessa la documentazione progettuale relativa al PUO in oggetto su supporto informatico (CD). In particolare, gli elaborati progettuali si riferiscono alla stessa documentazione presentata in occasione della Conferenza dei servizi di aprile 2017, integrata con la relazione geologica-tecnica a firma del geol. Vezzano del febbraio 2019.

In applicazione dell'Accordo di avalimento sottoscritto in data 29/10/2018 da Regione Liguria con l'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale, il Dirigente del Settore Assetto del Territorio, operando in nome e per conto dell'Autorità, trasmette il parere di questa Autorità in qualità di soggetto competente in materia ambientale (vedasi lett. C dell'Allegato 1) del D.S.G. n. 49/2018 trasmesso con nota n. PG/2018/319117 del 21/11/2018)

Nell'ambito della Conferenza dei Servizi di cui sopra svolta nel 2017, era pervenuta a questo Settore la richiesta del Settore Urbanistica (nota IN/2017/7357) relativa all'espressione del parere, per gli aspetti di competenza, in relazione alla variante del PUO in oggetto. Lo scrivente Settore, in risposta a tale richiesta, con nota n. IN/2017/7967 del 20/04/2017, riteneva la documentazione presentata non completamente esaustiva, richiedendo pertanto alcune integrazioni, nello specifico:

- Integrare la campagna di indagini geognostiche del 2011 su tutto l'areale oggetto di PUO, in particolare nella parte occidentale;
- La necessità di fornire uno studio idraulico di dettaglio relativo all'areale classificato come "fascia B*" e localizzato nella parte nord-occidentale del PUO al fine di superare i vincoli che la normativa del Piano di bacino prevede per le aree B*;
- Effettuare un'accurata verifica a liquefazione dei terreni di fondazione.

Relativamente a tale richiesta non è mai pervenuta alcuna nota né dal Settore Urbanistica né dall'Unione dei Comuni Valmerula e Montarosio, finché con nota n. 6591 del 18/03/2019, acquisita con prot. n. PG/2019/89564 del 21/03/2019, l'Unione dei Comuni Valmerula e Montarosio ha trasmesso a questo Settore la richiesta di parere per verifica di assoggettabilità alla VAS ai sensi dell'art. 13 della l.r. 32/2012, allegando la stessa documentazione progettuale presentata nel 2017, ma integrata con la sola relazione geologica a firma del geol. Vezzano già citata in precedenza. In tale relazione sono riportate le risultanze di ulteriori indagini geognostiche eseguite in sito, in particolare nel settore occidentale del PUO. In dettaglio, sono stati realizzati quattro sondaggi geognostici con prelievi di campioni indisturbati su cui sono state eseguite le prove di laboratorio e quattro stese MASW. Tale integrazione risponde a quanto richiesto con nota n. IN/2017/7967 del 20/04/2017 dello scrivente Settore trasmessa al Settore Urbanistica.

Tra la documentazione trasmessa all'interno del CD, è stata allegata la nota PG/2017/161984 del 26/04/2017 a firma congiunta dei Settori "Urbanistica" e "Pianificazione territoriale e Vas" di Regione Liguria trasmessa al Comune di Andora nell'ambito della Conferenza dei Servizi.

Tale nota si conclude affermando che: "*... In conclusione, allo stato degli atti il procedimento di cui all'art.59 della l.r. 36/1997 e s.m. non può aver ulteriore corso, atteso che codesto Comune, laddove intenda confermare la previsione delle strutture commerciali di cui al precedente punto 2, deve provvedere ad attivare la procedura di Accordo di Programma ex art.58 della l.r. 36/1997 e s.m. nell'ambito del quale:*

a) è attivata la procedura di VAS, sia per quanto indicato al precedente punto 1, che per quanto riguarda l'insediamento della struttura commerciale di rilevante dimensione;

...omissis..."

Alla luce di quanto sopra riportato, demandando ai Soggetti in indirizzo la valutazione dell'iter procedimentale, si trasmette il presente parere, rilasciato ai sensi dell'art. 13 della l.r. 32/2012 ed espresso dallo scrivente Settore esclusivamente ai sensi dell'Accordo di avvalimento ex DGR 852/2018 (art. 3, comma 2, lett. c) in nome e per conto dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale.

Tale parere riguarda, pertanto, esclusivamente gli aspetti relativi alla Pianificazione di bacino; non sono, di conseguenza, ricompresi gli aspetti ambientali di competenza della Vice-Direzione Ambiente in indirizzo.

L'areale oggetto di PUO ricade in corrispondenza dell'attuale Porto turistico di Andora. Comprende sia parti a terra sia parti a mare. La superficie complessiva, esclusi gli specchi acquei, è pari a circa 56000 mq.

Nel rapporto preliminare del febbraio 2017, allegato al CD trasmesso, vengono descritte le caratteristiche del progetto e degli impatti e la valutazione degli impatti.

Le principali previsioni del PUO sono la realizzazione di tre edifici a destinazione commerciale per una superficie agibile complessiva di oltre 2300 mq, la realizzazione di un nuovo capannone adibito a cantiere sul molo principale (oltre 270 mq), la realizzazione di un edificio per ospitare le attività dei pescatori professionisti di oltre 530 mq, la realizzazione della nuova sede della soc. AMA (oltre 460 mq), della nuova sede della Guardia Costiera (oltre 220 mq) e la realizzazione di un parcheggio in struttura su cinque piani per oltre 500 posti per una superficie di quasi 16000 mq.

Il volume del materiale di scavo è dell'ordine dei 13500 mc. Una parte di tale materiale sarà utilizzato per le sistemazioni di progetto.

Concluso l'inquadramento generale del PUO, vengono prese in considerazione le interazioni con la Pianificazione di bacino. Questa parte del comune di Andora ricade nel Piano di bacino "La Liggia".

Dal punto di vista geomorfologico, nella "carta della suscettività al dissesto" quasi la totalità del PUO ricade in una zona a suscettività al dissesto molto bassa (Pg0), solo la parte a valle dell'Aurelia nel settore orientale è classificata a bassa suscettività al dissesto (Pg1). Le norme di attuazione del Piano prevedono che in queste aree la definizione della disciplina specifica sia demandata al Comune nell'ambito della normativa geologica di attuazione dello strumento urbanistico, tenendo comunque conto anche di quanto disposto dall'art. 5bis "Indirizzi tecnici vincolanti volti a mitigare gli effetti dell'impermeabilizzazione dei suoli" relativamente agli interventi di nuova costruzione.

Il PUC del comune di Andora è dotato di una normativa geologica e la "carta di zonazione geologico-tecnica in prospettiva sismica" classifica l'areale oggetto di intervento come "zone di tipo D- Aree sedi di discariche o riporti, zone profondamente modificate da attività antropiche. Aree interessate da instabilità generale. Amplificazione sismica locale molto elevata".

Anche nella "carta della suscettività al dissesto" del Piano di bacino è segnalata la presenza di un ampio areale classificato come "Area speciale di tipo B2-discariche dismesse e riporti antropici" che corrisponde grossomodo all'areale del PUO. L'art. 16 bis delle norme del Piano di bacino prevede che in tali zone "...omissis... qualsiasi riutilizzo di tali areali è subordinato alla valutazione ed alla verifica preventiva, in sede di progetto, in merito all'idoneità dell'area sotto il profilo geomorfologico, idrogeologico e geotecnico alla nuova destinazione d'uso prevista. La Provincia (ora Settore Difesa del suolo di Savona e Imperia) esprime parere vincolante sui progetti di cui al comma precedente valutando, sulla base delle risultanze dell'indagine di maggior dettaglio, presentata dal Comune, che analizzi gli aspetti geomorfologici, geotecnici ed idrogeologici degli areali, la compatibilità della realizzazione dell'intervento, previsto dallo strumento urbanistico comunale, con le condizioni accertate".

E' necessario, pertanto, che il Comune acquisisca tale parere.

Dal punto di vista della pericolosità idraulica, esaminando la "carta delle fasce di inondabilità" del Piano di bacino, emerge che il settore nord-occidentale del PUO interferisce con una zona classificata come "fascia C". Come meglio esplicitato nella "relazione generale" del Piano, tale fascia si riferisce ad un'"area scolante urbana", si tratta quindi di una zona soggetta ad allagamenti dovuti all'insufficienza della rete di drenaggio urbana e non dovuta alla presenza di un corso d'acqua insufficiente. La norma di fascia C del Piano di bacino prevede che in tale zona *"è consentito ogni tipo di intervento purché realizzato con tipologie costruttive finalizzate alla riduzione della vulnerabilità delle opere e, quindi, del rischio per la pubblica incolumità, e coerenti con le azioni e misure di protezione civile previste dal Piano e dai piani di protezione civile comunali"*.

Pertanto, nel settore del PUO ricadente in fascia C è necessario tener conto di tali prescrizioni.

Infine, nel settore orientale del PUO si rileva la presenza di un piccolo corso d'acqua. La superficie di tale rivo è inferiore a 0,1 kmq, pertanto in base alle disposizioni del Regolamento Regionale n. 3/2011 e s.m.i. viene classificato come "minuto" e prevede una fascia di inedificabilità pari a 3 metri. Dall'esame del PUO sembrerebbe che non vi sia nessuna previsione all'interno di tale fascia.

Infine, si segnala che gli aspetti sismici non vengono esaminati nel presente parere in quanto non disciplinati dalla Pianificazione di bacino.

Le considerazioni sopra riportate hanno consentito di giungere ad una valutazione complessiva, in relazione agli aspetti ambientali di competenza, dei possibili impatti significativi derivanti dall'attuazione del PUO in oggetto.

Emerge, infatti, che in relazione ai soli aspetti inerenti la compatibilità con la Pianificazione di bacino, non si riscontrino significativi impatti relativi alla suscettività al dissesto o alla pericolosità idraulica.

Cordiali saluti

IL DIRIGENTE

Ing. Roberto Boni

